

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito all'impegno di sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

BANCA CARIGE S.P.A.

1. Premessa

Nell'ambito di un accordo preliminare sottoscritto in data 1 marzo 2015 tra Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10 (la "**Fondazione**") e Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2 ("**Malacalza**" e, unitamente alla Fondazione, le "**Parti**"), avente a oggetto il trasferimento in favore di Malacalza di una partecipazione rappresentativa di circa il 10,50% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (come di seguito definita) (la "**Compravendita**") e la cui esecuzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento, entro il termine ultimo del 5 maggio 2015, di alcune autorizzazioni in ottemperanza alla normativa vigente, la Fondazione e Malacalza si sono impegnate a sottoscrivere - contestualmente al trasferimento della suddetta partecipazione - un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a), del TUF (il "**Patto**").

Le condizioni di efficacia del suddetto accordo preliminare e, pertanto, della Compravendita consistono nell'ottenimento delle autorizzazioni rispettivamente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Banca d'Italia.

2. Società i cui strumenti finanziari rientrano, fra gli altri, nell'oggetto delle pattuizioni

Il Patto avrà a oggetto azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio, n. 15, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova: 03285880104 ("**Banca Carige**").

Il capitale sociale di Banca Carige è pari a Euro 2.576.863.267,70 ed è suddiviso in complessive n. 10.170.107.375 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.167.553.157 azioni ordinarie e n. 2.554.218 azioni di risparmio convertibili.

3. Azioni e strumenti finanziari che saranno oggetto del Patto

Il Patto conterrà disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Banca Carige.

Alla data del presente estratto:

- (i) la Fondazione è titolare di una partecipazione complessivamente pari a circa il 13,56% del capitale sociale ordinario di Banca Carige (di cui circa il 7,038% detenuta da Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. a titolo di prestito con diritto di voto), della quale, come indicato, una parte, pari a circa il 10,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto sarà oggetto di trasferimento a Malacalza in caso di avveramento delle suddette condizioni di efficacia del relativo accordo;
- (ii) Malacalza non è titolare di alcuna partecipazione in Banca Carige.

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiranno al Patto sono:

- (a) Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, Via D. Chiossone, n. 10, codice fiscale n. 00343750105;
- (b) Malacalza Investimenti S.r.l., con sede legale in Genova, Via XII Ottobre, n. 2, codice fiscale n. 01915290991.

Avuto riguardo alle partecipazioni nel capitale ordinario di Banca Carige di titolarità delle Parti alla data del presente estratto, si prevede che, ad esito della sottoscrizione del Patto, nessuna delle Parti eserciterà il controllo su Banca Carige.

5. Contenuto del Patto

Si sintetizza nel seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

5.1 Lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige

Ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, Malacalza si impegna a presentare e votare una lista nella quale sarà indicato, nella terza posizione, il nominativo di un candidato consigliere designato dalla Fondazione, a condizione che la Fondazione medesima detenga, al momento della presentazione della lista, una partecipazione in Banca Carige superiore allo 0,30% del capitale sociale. La Fondazione si impegna a votare la lista di cui sopra.

La persona designata al suddetto fine dalla Fondazione dovrà possedere caratteristiche di adeguata onorabilità, competenza e professionalità e dovrà ricevere il gradimento di Malacalza, gradimento che potrà essere negato solo per comprovate circostanze che evidenzino l'assenza di una o più delle caratteristiche sopra indicate.

5.2 Obblighi di consultazione

Le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente con riguardo alle seguenti materie oggetto di delibera, rispettivamente, dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige:

- linee strategiche e piani industriali;
- fusione o scissione;
- trasferimento di partecipazioni in società controllate;
- cessione di rami d'azienda;
- modifiche statutarie;
- aumenti del capitale sociale;
- nomina dell'Amministratore Delegato.

5.3 OPA obbligatoria

Qualora, una delle Parti raggiunga accordi o intese, di qualsiasi natura, con soggetti terzi tali da determinare l'insorgere dell'obbligo solidale delle Parti di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto totalitaria sulle azioni di Banca Carige ai sensi della normativa di volta in volta vigente: (i) le disposizioni del Patto cesseranno automaticamente di ogni efficacia e validità; e (ii) la Parte che ha contribuito con il proprio comportamento all'avveramento di detta condizione risolutiva dovrà in

ogni caso tenere manlevata e indenne l'altra parte da ogni costo, spesa o danno sostenuto e/o sofferto in conseguenza dell'avveramento di detta circostanza.

5.4 Foro competente

Il Patto è disciplinato dalla legge italiana. È previsto che il foro di Genova sia competente in via esclusiva per la decisione di tutte le controversie eventualmente derivanti dal Patto.

6. Durata del Patto

Il Patto entrerà in vigore alla data di esecuzione del trasferimento della partecipazione in favore di Malacalza, avrà una durata pari a tre anni dalla suddetta data di entrata in vigore e sarà automaticamente e tacitamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre anni, salva la facoltà di disdetta di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza.

7. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 4 marzo 2015 presso il Registro delle Imprese di Genova.

6 marzo 2015